

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

SECONDO PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE. INTEGRAZIONI ALLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI QUARTIERE AMBITO "PARPAGLIONA".

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto:

"SECONDO PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE. INTEGRAZIONI ALLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI QUARTIERE AMBITO "PARPAGLIONA".

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00.

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Relazione a firma Arch. Enriquez (2 pagine)
Elenco documentazione (1 pagina)
Protocollo d'Intesa (5 pagine)
Foglio Pareri (1 pagina)

OGGETTO: SECONDO PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE. INTEGRAZIONI ALLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI QUARTIERE AMBITO "PARPAGLIONA"

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Settore Urbanistica in data 02 aprile 2009, che si assume quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Vista la graduatoria delle proposte ammesse alla fase negoziale del 2° Programma regionale Contratti di Quartiere, approvata con Decreto di dirigente di UO n. 15146 del 16/12/2008, pubblicata sul BURL – Serie Ordinaria – n. 53 del 29/12/2008;
- Considerate le richieste della Regione Lombardia DG Casa e Opere pubbliche, nota trasmessa in data 22/01/2009 prot. U1.2009.0000861, di approfondimento/integrazione dei contenuti della Proposta di Contratto di Quartiere presentata in fase concorsuale;
- Visto l'art. 48 della L. 267/2000;
- Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti unanimi legalmente espressi anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità.

DELIBERA

1. di approvare la documentazione di integrazione alla Proposta di Contratto di Quartiere presentata in Regione a settembre 2008 e riportata nell'allegato "A" al presente atto;
2. di approvare il contenuto del protocollo d'intesa fra il Comune di Sesto San Giovanni e l'Aler Milano per l'attuazione della proposta di Contratto di Quartiere ambito "Parpagliona" e finalizzato a risolvere le problematiche esistenti nel fabbricato sito in via Catania 126, che risulta allegato alla presente relazione sotto la lettera "B" e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione;
3. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il protocollo d'intesa di cui al precedente punto 2;
4. di dare mandato agli uffici competenti di predisporre e attuare tutti gli atti conseguenti al presente atto e a quelli derivanti dagli impegni che verranno sottoscritti nel protocollo d'intesa di cui al precedente punto 2;
5. di dichiarare che la presente Deliberazione non comporta, per la sua esecuzione, impegno di spesa a carico del bilancio comunale;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00.

RELAZIONE

In data 31/10/2007 l'Amministrazione Comunale, con Atto di G. C. ha approvato i documenti costituenti la "Manifestazione di Interessi" per la partecipazione al Secondo Programma Regionale Contratti di Quartiere, che è stata consegnata in Regione Lombardia il 31/10/2007.

Intenzione della Regione è stata raccogliere, attraverso la presentazione delle manifestazioni di interesse, indicazioni e suggerimenti utili alla stesura del Bando di partecipazione al Programma.

Successivamente la DG Casa e OOPPP della Regione Lombardia ha approvato e pubblicato con decreto n. 4448 del 05/05/2008, modificato dai decreti n. 5127 del 20/05/2008 e n. 7548 del 10/07/2008, l'Invito a presentare proposte per la partecipazione alla fase concorsuale del 2° Programma Regionale Contratti di Quartiere.

Lo scrivente ufficio ha redatto, sulla scorta dei contenuti della Manifestazione di Interessi, la Proposta di Contratto di Quartiere per l'ambito Parpagliona, confermando come area di interesse per le azioni programmate quella ricompresa fra le vie Marzabotto, Catania, Pisa, Edison.

Il Contratto di Quartiere Parpagliona comprende inoltre le attività riferite al tema della sicurezza previste dal progetto intercomunale "Costruire Sicurezza" definito in partenariato con i Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo e Cormano, che riguarda lo stesso ambito di intervento del Contratto di Quartiere e che si è classificato al 3° posto fra i progetti presentati al 2° Bando provinciale "Città di Città", ottenendo il cofinanziamento della Provincia di Milano.

Con decisione di Giunta Comunale del 30/09/2008 si è confermata l'adesione alla proposta di Contratto di Quartiere in oggetto inoltrata alla Regione Lombardia a seguito dell'apertura della fase concorsuale del programma Contratti di Quartiere.

Con Decreto Dirigenziale n. 15146 in data 16/12/2008 la Regione Lombardia ha approvato la graduatoria al fine dell'ammissione alla fase negoziale del 2° Programma regionale Contratti di Quartiere; la proposta presentata dal Comune di Sesto San Giovanni si è classificata al 4° posto, su 19 progetti presentati e 7 ammessi a cofinanziamento, risultando pertanto ammessa alla fase negoziale, a conclusione della quale sarà confermato il cofinanziamento attribuito dalla Regione Lombardia.

La fase negoziale, prevista da Bando, costituisce una novità rispetto ai precedenti Contratti di Quartiere finanziati da Ministero/Regione ed è stata introdotta al fine di procedere, prima della stipula della Convenzione Comune/Regione per l'attuazione dei Contratti di Quartiere, alla verifica puntuale dei contenuti di progetto ed alla conseguente integrazione della documentazione prodotta nella prima fase concorsuale.

In data 2 febbraio 2009 si è tenuto presso gli uffici regionali il primo incontro congiunto di verifica del progetto ammesso a finanziamento. Tale incontro ha costituito l'inizio della cosiddetta fase negoziale, ove si sono approfondite le tematiche contenute nella proposta e specificata la necessaria documentazione integrativa da produrre e consegnare entro le tempistiche stabilite dalla stessa Regione, ovvero entro 60 gg. a fare corso dal giorno di inizio della fase di negoziazione.

In particolare si richiede che venga prodotta seguente documentazione integrativa:

- **Piano operativo di realizzazione** della proposta, costituito dai progetti preliminari delle opere comprese nel Contratto, dal piano economico finanziario complessivo, dalla relazione descrittiva delle modalità di assegnazione degli

alloggi ERP, dal piano di mobilità/sgombero eventuali alloggi abusivamente occupati, dalle indicazioni della composizione della struttura tecnica permanente di governo del partenariato;

- **Scheda identificativa del Contratto di Quartiere**, prodotta attraverso l'applicativo informatico messo a disposizione da Regione Lombardia e comprensiva dei dati relativi alla proposta e ad ogni opera e/o azione prevista.

La Regione procederà quindi alla verifica finale della documentazione prodotta, alle relative valutazioni e conseguente all'attribuzione della quota di finanziamento di quei progetti che riterrà meritevoli. A seguito di tale fase valutativa e qualora il progetto risultasse cofinanziato, si procederà alla costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo fra i partners che partecipano all'attuazione dei contenuti del Contratto di Quartiere e alla stipula con la Regione, nel termine previsto entro maggio 2009, della Convenzione per l'attuazione del Programma.

A fronte di quanto sopra si invita la Giunta Comunale a:

1. Approvare la documentazione di integrazione alla Proposta di Contratto di Quartiere presentata in Regione a settembre 2008 riportata nell'allegato "A" alla presente relazione.
2. Approvare il contenuto del protocollo d'intesa fra il Comune di Sesto San Giovanni e l'Aler Milano per l'attuazione della proposta di Contratto di Quartiere ambito "Parpagliona" e finalizzato a risolvere le problematiche esistenti nel fabbricato sito in via Catania 126, che risulta allegato alla presente relazione sotto la lettera "B" e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione.

Sesto San Giovanni, 02 aprile 2009

IL DIRETTORE
Settore Urbanistica
Arch. Patricio Enriquez

ALLEGATO 1

ALLOGGI NON SOGGETTI ALLA DISCIPLINA E.R.P.		
CODICE ALLOGGIO	NUMERO ALLOGGIO	SUPERFICIE (mq)
0001-0145	62	24,79
0014-0152	59b	23,32
0033-0359	9	26,38
0002-0286	42	27,64
0039-0918	38	26,63
0018-0023	18	27,72
0027-3058	58	23,23
0035-0219	79	26,97
0041-0466	76	24,23
0124-0059	59	28,62



**PROTOCOLLO D'INTESA FRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E L'ALER MILANO
PER L'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI QUARTIERE AMBITO
"PARPAGLIONA", RIFERITA AL SECONDO PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTI DI
QUARTIERE**

L'anno 2009, il giorno 03 del mese di aprile, in Sesto San Giovanni, negli uffici comunali sono presenti:

- per il Comune di Sesto San Giovanni (C.F. 00732210968), di seguito denominato "Comune", con sede in Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza n.20, il Sindaco, Dott. Giorgio Oldrini, nato a Milano il 14/02/1946, domiciliato per la carica presso la sede comunale;
- per l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Milano, ente pubblico iscritto nel registro delle imprese di Milano (sezione ordinaria) al n. 01349670156 e nel R.E.A. al n. 1533622, C.F. 01349670156, di seguito denominata "ALER MILANO", con sede in Milano, Viale Romagna n. 26, il Presidente, Dott. Loris Zaffra

Premesso che:

- la legge n. 21/2001 e il successivo Dm 27/12/2001, modificato dal Dm 31/12/2002, ha rifinanziato i contratti di quartiere, nell'ottica di una nuova logica di welfare che coniuga politiche abitative e disagio urbano;
- il 2° Programma Regionale Contratti di Quartiere è uno strumento finalizzato ad attivare e governare lo sviluppo locale in modo integrato, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e l'attivazione di un insieme coordinato di risorse e di interventi, il cui scopo è la riqualificazione dei quartieri urbani caratterizzati da degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano, problematiche di sicurezza e forte disagio sociale;
- con decreto n. 4448 del 05.05.2008, modificato dai decreti n. 5127 del 20.05.2008 e n. 7548 del 10.07.2008, la DG Casa e OOPP della Regione Lombardia ha pubblicato l'*Invito a presentare proposte* per la partecipazione alla *fase concorsuale* del 2° programma regionale Contratti di Quartiere;
- in data 15/09/2008 è stata sottoscritta l'associazione temporanea di scopo (partenariato) al fine di partecipare alla procedura di selezione per la fase concorsuale del 2° programma regionale Contratti di Quartiere, tra cui risultano come soggetti sottoscrittori il Comune e l'ALER MILANO;
- la sopracitata associazione temporanea di scopo prevede specificatamente tra le competenze di ALER MILANO, al fine di rispondere agli obiettivi del 2° Programma Regionale Contratti di



Quartiere, la sostituzione edilizia dello stabile sito in Sesto San Giovanni – via Catania n. 126, meglio conosciuta come “Casa di Plastica”.

Considerato che all'interno del fabbricato denominato “Casa di Plastica” a partire dal 2004 ci sono alcune problematiche legate all'occupazione dello stesso fabbricato.

Rilevato che il Comune e ALER MILANO assieme agli altri soggetti sottoscrittori dell'associazione temporanea di scopo (partenariato) hanno inoltrato in Regione Lombardia una proposta di adesione alla fase concorsuale del 2° Programma Regionale Contratti di Quartiere.

Preso atto che:

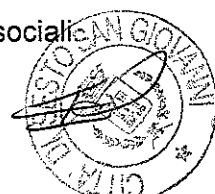
- in data 18/12/2008 la Regione Lombardia ha ammesso il Comune a partecipare alla successiva fase concorsuale del 2° Programma Regionale Contratti di Quartiere, di cui al decreto dirigenziale dell'Unità Organizzativa Politiche e interventi per la casa n. 15146 del 16/12/2008;
- in data 22/01/2009 la Regione Lombardia ha invitato il partenariato avente come capofila il Comune a presentare alcune integrazioni documentali inerenti la proposta di Contratto di Quartiere.

Rilevato che per dare attuazione concreta alle proposte del Contratto di Quartiere inoltrate in Regione, ovvero all'incremento della disponibilità di alloggi ERS in locazione, al miglioramento degli standards qualitativi degli alloggi, all'inserimento di nuove categorie di residenti per riequilibrare il tessuto sociale esistente, risulta necessario ed indispensabile, nonché condizione imprescindibile provvedere alla risoluzione delle problematiche insistenti sulla cosiddetta “Casa di Plastica”

Rilevato inoltre che ALER MILANO congiuntamente al Comune ha individuato una soluzione finalizzata a risolvere le problematiche e criticità esistenti nel contesto edilizio della “Casa di Plastica” e, dare in siffatto modo avvio alle proposte volte alla riqualificazione contenute nel progetto di Contratto di Quartiere, qualora lo stesso risultasse meritevole di premiazione e oggetto di cofinanziamento regionale.

Considerato che nell'ambito della realizzazione degli interventi relativi al Contratto di Quartiere, ALER MILANO propone di procedere alla sostituzione edilizia dell'edificio di via Catania 126 e conseguente necessità di procedere alla liberalizzazione degli alloggi attualmente occupati

Risulta, pertanto, necessario identificare preliminarmente la sistemazione dei nuclei familiari attualmente presenti nel fabbricato della “Casa di Plastica” che abbiano particolari situazioni di pregiudizio e grave disagio sociale, nonché di determinate e accertate esigenze di bisogni sociali.



Preso atto che al fine di dare una sistemazione agli occupanti del fabbricato, ALER MILANO ha già individuato nel proprio patrimonio immobiliare sull'area metropolitana n.15 unità immobiliari, di cui n.10 unità non soggette alla disciplina del R.R. n.1/2004 di alloggi E.R.P. e, n.5 unità immobiliari per le quali bisogna, invece, avviare la procedura di esclusione dal regime di E.R.P. d'intesa con il Comune ai sensi dell'art. 26 comma 1 del R.R. n.1/2004.

Considerato, infine, che con il patrimonio così identificato di n.15 unità immobiliari, patrimonio non più assoggettabile all'E.R.P., si procederebbe conseguentemente alla sistemazione di quei nuclei familiari ai sensi dell'art.6 comma 8 della L.R. 27/2007, ovvero all'impiego di tali alloggi per assolvere ai differenti stati di necessità sulla base di progetto sociale al fine di accompagnare le singole realtà familiari presenti e, perseguendo il duplice obiettivo di sostegno dei nuclei familiari interessati, e l'attuazione delle previsioni del Contratto di Quartiere presentato.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE DI CONCORDARE IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA

1. Le premesse e gli allegati al presente accordo sono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Oggetto del Protocollo d'Intesa è l'individuazione e l'attuazione delle misure necessarie volte alla soluzione delle problematiche inerenti il fabbricato sito in via Catania n. 126 a Sesto San Giovanni, al fine di attuare i contenuti progettuali del Contratto di Quartiere "Parpagliona" presentato in Regione Lombardia (Proposta per l'Asse 1 - Azione B.1).
3. ALER si impegna a collaborare con il Comune all'attuazione degli obiettivi concordati in fase di presentazione della proposta in Regione e che saranno elencati nell'Accordo Quadro per l'Attuazione del Programma e nel Protocollo Tecnico a questo allegato.
4. I soggetti che sottoscrivono il presente protocollo d'intesa dichiarano irrevocabilmente il proprio assenso allo stesso ed a tutti i suoi contenuti.
5. ALER MILANO, per la parte di propria competenza si obbliga a:
 - a) Mettere a disposizione nel proprio patrimonio immobiliare sull'area metropolitana n. 10 alloggi non soggetti alla disciplina E.R.P. come citati nelle premesse, già immediatamente disponibili e come meglio identificati all'allegato 1 al presente atto, da destinare esclusivamente ai nuclei familiari insistenti sul fabbricato edilizio di via Catania 126, previo accordo con il Comune, e che abbiano particolari situazioni di pregiudizio e grave disagio sociale, nonché di determinate e accertate esigenze di bisogni sociali determinati dallo stesso Comune.
 - b) Individuare nel proprio patrimonio immobiliare sull'area metropolitana, altri 5 alloggi da escludere preventivamente dalla disciplina dell'E.R.P. da destinare, anch'essi, ai nuclei familiari insistenti sul fabbricato edilizio di via Catania n. 126, previo accordo con il



Comune, e che abbiano particolari situazioni di pregiudizio e grave disagio sociale, nonché di determinate e accertate esigenze di bisogni sociali determinati dallo stesso Comune.

- c) ALER MILANO si impegna a predisporre e a sottoporre al Comune il piano per il trasferimento degli occupanti nei nuovi alloggi individuati, di proprietà ALER, utilizzando tutti gli accorgimenti e cautele atti ad impedire una eventuale nuova occupazione abusiva degli alloggi liberati, procedendo in via prioritaria a quanto stabilito nel successivo punto.
- d) Procedere all'immediata demolizione del fabbricato di via Catania n. 126, previa completa liberazione del fabbricato dagli occupanti dello stesso, attingendo in via anticipata alle risorse economiche ed anticipando le tempistiche previste per l'intervento programmato nella proposta di Contratto di Quartiere che riguardano il fabbricato, fatto salvo l'acquisizione del necessario cofinanziamento richiesto a Regione Lombardia ed applicando eventualmente i dettami normativi del D.Lgs. 163/2006 previsti all'art. 122 comma 7bis), oppure art. 125 comma 8, oppure l'art. 57 comma 2 lettera c), o altro regime normativo più consono.

6. Il Comune, per la parte di propria competenza si obbliga:

- a) Dare il proprio assenso ad ALER MILANO per la procedura di esclusione dal regime di E.R.P., ai sensi dell'art. 26 comma 1 del R.R. n.1/2004, qualora ALER MILANO individuasse le restanti n.5 unità immobiliari di cui al comma b) del precedente punto 5, nel territorio comunale di Sesto San Giovanni, purché tali n.5 alloggi vengano destinati esclusivamente per la sistemazione di quei nuclei familiari insistenti sul fabbricato edilizio di via Catania n. 126, previo accordo con il Comune, e che abbiano particolari situazioni di pregiudizio e grave disagio sociale, nonché di determinate e accertate esigenze di bisogni sociali verificati dallo stesso Comune.
- b) Fornire tutto il necessario supporto tecnico e amministrativo al fine di garantire sia la liberazione degli occupanti del fabbricato di via Catania n. 126 che quanto di propria competenza relativo alla demolizione del predetto stabile, ivi comprese tutte le procedure amministrative ed edilizie necessarie.
- c) Fornire il necessario supporto sociale, tecnico e amministrativo per il trasferimento dei nuclei familiari nelle nuove sistemazioni alloggiative individuate da ALER MILANO e, secondo gli stati di necessità accertati dai progetti sociali, al fine di accompagnare le singole realtà presenti e perseguendo il duplice obiettivo di sostegno dei nuclei familiari interessati, nonché a tutti gli adempimenti di propria competenza connessi con l'attuazione del piano di trasferimento predisposto da ALER MILANO.

7. Allo scopo di una funzionale attuazione dell'iniziativa le parti concordano di creare un tavolo tecnico istituzionale per le decisioni di carattere operativo anche per l'individuazione di uno specifico programma delle azioni da intraprendere, individuando quali componenti:



- per il Comune il Direttore del Contratto di Quartiere ed il Responsabile comunale del Settore N.O.S. Osservatorio Casa;
- per ALER MILANO Dott. Silvano Maggioni;

La segreteria operativa del tavolo per il Comune farà capo alla Segreteria del Settore Urbanistica:

La segreteria operativa del tavolo per ALER MILANO farà capo alla Segreteria del Settore Laboratori di Quartiere e Partecipazione.

Le parti si riservano la facoltà di individuare eventualmente i componenti di un tavolo politico istituzionale qualora se ne ravvisasse la necessità al fine di risolvere problematiche di carattere politico strategico, o altre iniziative da intraprendere non espressamente individuate nel presente atto.

Le parti danno altresì atto, che il presente protocollo d'intesa sarà sottoposto all'approvazione dei rispettivi organi deliberanti.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

PER
ALER MILANO

